



Ministero della Giustizia
Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale dell'Esecuzione Penale Esterna
Osservatorio per la Giustizia Riparativa e la Mediazione Penale

Lettera Circolare

Roma



GDAP – 0100039 – 2015

PU-GDAP-1a00-19/03/2015-0100039-2015

Ai Signori Provveditori Regionali

Ai Signori. Direttori U.E.P.E.

Ai Signori. Direttori II.PP.

LORO SEDI

e p.c. Ai Signori Vice Capi Dipartimento

Ai Signori Direttori Generali

S E D E

Oggetto: Osservatorio permanente sulla giustizia riparativa e la mediazione penale. Ordine di Servizio n. 1148 del 17.9.2014.

Desidero informare le SS.LL. che con l'Ordine di servizio citato in oggetto si è provveduto a riavviare e dare nuovo impulso all'attività dell'Osservatorio sulla giustizia riparativa e la mediazione penale, che aveva interrotto l'attività nel 2012.

Con il medesimo provvedimento è stato disposto che, diversamente dal passato, l'attività dell'Osservatorio, in quanto "azione sistematica" del Dipartimento prevalentemente orientata all'area delle sanzioni penali di comunità, venga incardinata nella Direzione generale dell'esecuzione penale esterna e sia coordinata dalla dr.ssa Milena Cassano, dirigente penitenziario, che si avvarrà della collaborazione della dr.ssa Pietrina Gagliardotto, per le sinergie con la Direzione generale dei detenuti e del trattamento, e della dr.ssa Paola Pagliani per l'attività di segreteria.

In via preliminare, si sottolinea che l'attività dell'Osservatorio sarà prioritariamente finalizzata al supporto degli uffici di esecuzione penale esterna e degli istituti di pena, sia in relazione all'esigenza di ripristinare gli scambi informativi e la formulazione di indirizzi operativi e pareri in merito alle iniziative che si intendono promuovere, sia in considerazione delle novelle normative intervenute in materia e di quelle di prossima emanazione.

È, pertanto, indispensabile riattivare la rete dei referenti regionali, già a suo tempo costituita, che potranno agire quali snodi organizzativi intermedi fra l'Osservatorio e le strutture istituzionali ed operative dei diversi territori per tutte le iniziative che a vario titolo verranno assunte in materia.

Si chiede, pertanto, ai Signori Provveditori di individuare il referente regionale dell'Osservatorio, procedendo o alla conferma di quello in precedenza indicato oppure, ove ritenuto necessario, alla designazione di un nuovo funzionario.

A tale riguardo si ritiene opportuno che, in ragione delle specifiche competenze professionali richieste, nonché della trasversalità della funzione affidata, il funzionario prescelto appartenga alla professionalità di servizio sociale o giuridico – pedagogica e sia in servizio presso l'ufficio del provveditorato, cosicché possa assicurare l'interfaccia di riferimento delle strutture operative ed un più diretto e agevole collegamento con la struttura dipartimentale.

Le SS.LL. vorranno fornire riscontro entro il corrente mese.

In secondo luogo, si è constatato che il lasso di tempo intercorso dall'emanazione delle Linee di indirizzo¹ e delle indicazioni successivamente fornite dalla Commissione prima, dal subentrato Osservatorio poi, impone una ripresa delle attività con riferimento alle normative nazionali e alle Raccomandazioni e Direttive Europee nel frattempo intervenute.

In tale ambito un punto di riferimento obbligato per l'orientamento di qualsiasi iniziativa in materia è rappresentato dalla Direttiva 2012/29/UE adottata il 25 ottobre 2012 dal Parlamento Europeo e dal Consiglio dell'Unione Europea (il nostro Paese dovrà recepirla entro il 16 novembre 2015), che introduce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato ed è focalizzata sulla necessità di evitare qualsivoglia forma di vittimizzazione secondaria².

Al contempo, in una fase in cui vengono preannunciate misure³ che contemplanò il maggior ricorso ad attività ispirate alla giustizia riparativa, si ritiene importante richiamare l'attenzione delle SS.LL. sulla opportunità di promuovere l'innesto delle pratiche riparative nel percorso di recupero sociale delle persone in esecuzione penale esterna o detentiva con modalità coerenti con i principi fondanti della giustizia riparativa, fra i quali si segnalano:

- a. il consenso delle parti alla riparazione-mediazione;
- b. i criteri di ragionevolezza e proporzionalità che, con riferimento all'autore di reato, devono ispirare la condotta riparativa⁴.

Rinviando i necessari approfondimenti alla fase in cui il processo di riattivazione dell'Osservatorio consentirà l'adozione di più aggiornate linee di indirizzo e di un compiuto

¹ Circolare n. 3601/6051 del 14.6.2005

² Direttiva UE – punto 46) "I servizi di giustizia riparativa, fra cui ad esempio la mediazione vittima-autore del reato, il dialogo esteso ai gruppi parentali e i consigli commisurativi, possono essere di grande beneficio per le vittime, ma richiedono garanzie volte ad evitare la vittimizzazione secondaria e ripetuta, l'intimidazione e le ritorsioni. È opportuno quindi che questi servizi pongano al centro gli interessi e le esigenze della vittima, la riparazione del danno da essa subito e l'evitare ulteriori danni. Nell'affidare un caso ai servizi di giustizia riparativa e nello svolgere un processo di questo genere, è opportuno tenere conto di fattori come la natura e la gravità del reato, il livello del trauma causato, la violazione ripetuta dell'integrità fisica, sessuale o psicologica della vittima, gli squilibri di potere, l'età, la maturità o la capacità intellettuale della vittima, che potrebbero limitarne o ridurne la facoltà di prendere decisioni consapevoli o che potrebbero pregiudicare l'esito positivo del procedimento seguito. In linea di principio i processi di giustizia riparativa dovrebbero svolgersi in modo riservato, salvo che non sia concordato diversamente dalle parti o richiesto dal diritto nazionale per preminenti motivi di interesse pubblico. Situazioni quali minacce o qualsiasi altra forma di violenza perpetrate in questo contesto potranno essere ritenute meritevoli di essere segnalate nell'interesse generale".

³ Si veda il Disegno di legge n. 2798 recante "Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi e per un maggiore contrasto del fenomeno corruttivo, oltre che all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena" presentato il 23 dicembre 2014.

⁴ Si vedano al riguardo le numerose raccomandazioni agli stati membri formulate dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa.

programma di lavoro, si reputa opportuno anticipare che, con riferimento al processo di responsabilizzazione dell'autore di reato, occorre valorizzare anche azioni e progetti attuati in regime di convenzione con enti locali, associazioni e organismi vari del territorio che possano avere in senso lato valenza riparativa.

In tal senso, in attesa del pieno recepimento della citata Direttiva Europea, si allegano alla presente nota due formulari-tipo di convenzione, uno per gli uffici di esecuzione penale esterna, l'altro per gli istituti, in grado di supportare le iniziative che le realtà operative intenderanno assumere in materia e che saranno adottati d'ora innanzi in sostituzione di quelli precedentemente proposti dall'Osservatorio.


Infine, si ribadisce che, secondo quanto contemplato dall'art. 27 R.E., agli operatori penitenziari compete, oltre all'attività di sollecitazione rispetto al territorio, **esclusivamente** di promuovere - sulla base dei dati giudiziari acquisiti (fra i quali la sentenza di condanna) - una riflessione sulle condotte antiggiuridiche poste in essere dal condannato che implichi anche le possibili azioni di riparazione delle conseguenze del reato.

In tal senso, qualsiasi iniziativa a contenuto riparativo va considerata come parte integrante del programma individualizzato di trattamento ma, al tempo stesso, sottostare alla necessità **assolutamente prioritaria** di tutelare la vittima del reato da interventi estemporanei, impropri o intrusivi nella vita privata, che subordinino tale principio alle esigenze trattamentali interne o in esternato del reo.

In attesa del richiesto riscontro relativo ai referenti regionali, informo che quesiti e richieste di informazione potranno essere indirizzati alla Direzione generale per l'esecuzione penale esterna - Osservatorio per la giustizia riparativa e mediazione penale.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

Santi Consolo



CONVENZIONE TRA
UFFICIO DI ESECUZIONE PENALE ESTERNA DI _____,
COMUNE di _____
ASSOCIAZIONE/ENTE _____

L'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di _____ (di seguito denominato UEPE), codice fiscale _____, nella persona del direttore _____ nato a _____, elettivamente domiciliato, ai fini della presente convenzione, presso la sede legale dell'UEPE, in via _____

e il Comune/Associazione/Organismo/Ente¹ _____ nella persona del _____ nato a _____, elettivamente domiciliato, ai fini della presente convenzione presso _____

Visto l'art. 27 comma 3 della Costituzione, che recita: " le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato";

Vista la Legge n.354/75, e successive modifiche, e in particolare l'art.47 che prevede che "(..) l'affidato si adoperi in quanto possibile in favore della vittima del suo reato (..);

Visto il D.P.R. 230/2000, che prevede:

all'art. 1, comma 2 che "il trattamento rieducativo (..) è diretto, inoltre, a promuovere un processo di modificazione delle condizioni e degli atteggiamenti personali, nonché delle relazioni familiari e sociali che sono di ostacolo ad una costruttiva partecipazione sociale";

all'art. 27 che venga favorita una "riflessione sulle condotte antigiuridiche poste in essere, sulle motivazioni e sulle conseguenze negative delle stesse per l'interessato medesimo e sulle possibili azioni di riparazione delle conseguenze del reato, incluso il risarcimento dovuto alla persona offesa";

all'art. 68, comma 6, che le direzioni degli Istituti e degli UEPE "curino la partecipazione della comunità al reinserimento sociale dei condannati e le possibili forme di essa";

all'art.118, comma 8 lett. d) che il servizio sociale promuova "una sollecitazione ad una valutazione critica adeguata, da parte della persona, degli atteggiamenti che sono stati alla base della condotta penalmente sanzionata, nella prospettiva di un reinserimento sociale compiuto e duraturo";

Visto che la legge n. 67/2014 ha innovato l'ordinamento penale introducendo:

l'art. 168 bis c. 2 c.p., che prevede che la messa alla prova per gli adulti "comporta (..) altresì l'affidamento dell'imputato al servizio sociale, per lo svolgimento di un programma che può implicare, tra l'altro, attività di volontariato di rilievo sociale (...). La concessione della messa alla prova è inoltre subordinata alla prestazione di lavoro di pubblica utilità. Il lavoro di pubblica utilità consiste in una prestazione non retribuita (...) in favore della collettività, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato";

¹ Inserire la denominazione della struttura ospitante.

l'art. 464 bis c. 4 lett. b) c.p.p., che richiede, fra gli elementi del programma di trattamento per i soggetti ammessi alla messa alla prova per gli adulti, "le prescrizioni attinenti al lavoro di pubblica utilità ovvero all'attività di volontariato di rilievo sociale";

Vista la L. n.328/2000 'Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali' che prevede, a) all'art. 6, che i comuni "nell'esercizio delle loro funzioni provvedono a promuovere, nell'ambito del sistema locale dei servizi sociali a rete, risorse della collettività tramite forme innovative di collaborazione per lo sviluppo di interventi di auto-aiuto e per favorire la reciprocità tra cittadini nell'ambito della vita comunitaria"; b) all'art. 19 che i comuni provvedono a definire il piano di zona che individua, fra l'altro, "le modalità per realizzare il coordinamento con gli organi periferici delle amministrazioni statali, con particolare riferimento all'amministrazione penitenziaria e della giustizia";

Vista la L. 266/91 "Legge quadro sul volontariato" e la L.383/2000 sulle "Associazioni di promozione sociale";

Visto il Protocollo Operativo tra Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e la Conferenza Nazionale del Volontariato in ambito penitenziario sottoscritto il 13 novembre 2014, in particolare l'art. 3 che prevede ambiti di programmazione congiunta finalizzati a favorire attività non retribuite a favore della collettività, lavoro di pubblica utilità e attività riparative e di utilità sociale;

Considerato che lo svolgimento di attività a beneficio della collettività può essere realizzato attraverso :

- una forma di riparazione che il condannato o l'imputato ammesso alla prova pone in essere verso la collettività, quale parte offesa dal fatto criminoso;
- azioni riparatorie nei confronti della parte offesa, ove quest'ultima abbia vi abbia consensualmente aderito;

Considerato che la riparazione a favore della collettività consiste nella prestazione di un'attività non retribuita da svolgersi presso i soggetti sopra citati;

Considerato che il programma di trattamento definito con il condannato/imputato e dallo stesso sottoscritto deve tener conto del suo impegno lavorativo e delle sue esigenze familiari;

Considerato che l'U.E.P.E. concorre a realizzare le attività previste dalla vigente normativa, finalizzate al reinserimento sociale di persone condannate, in esecuzione penale esterna o intramuraria, nonché alla predisposizione di programmi di trattamento per i soggetti ammessi alla sospensione del procedimento con messa alla prova;

Considerato che il/la _____ si rende disponibile a inserire condannati/imputati che espletino attività non retribuita a beneficio della collettività nei servizi che svolge per realizzare le proprie finalità statutarie e/o istituzionali;

Precisato che non rientrano nella presente convenzione borse lavoro, tirocini lavorativi, lavori socialmente utili quali forme di avviamento al lavoro;

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Art. 1
Finalità

La presente convenzione ha lo scopo di:

- promuovere azioni concordi di sensibilizzazione nei confronti della comunità locale rispetto al sostegno e al reinserimento di persone in esecuzione penale;
- promuovere la conoscenza e lo sviluppo di attività riparative a favore della collettività;
- favorire la costituzione di una rete di risorse che accolgano i soggetti ammessi a misura alternativa o ammessi alla sospensione del procedimento con messa alla prova che hanno aderito ad un progetto riparativo;

Art. 2
Impegno delle parti

L'U.E.P.E. si impegna a:

collaborare con il Comune di _____/Associazione/Ente _____,
per sensibilizzare l'ambiente in cui saranno inseriti i soggetti segnalati;

- segnalare al Comune di _____/Associazione/Ente _____ il nominativo di ogni soggetto in misura alternativa o ammesso alla prova che aderisce alla proposta di svolgere attività a favore della collettività, previa acquisizione di impegno scritto dell'interessato e dell'autorizzazione dello stesso all'utilizzo dei dati sensibili che lo concernono. Con riferimento a tutti i soggetti l'UEPE fornirà una scheda di presentazione in cui verrà specificato il tempo che la persona può dedicare all'attività prescelta e l'eventuale specifica professionalità posseduta, al fine di poterla collocare al meglio all'interno delle strutture/risorse messe a disposizione dall'ente/associazione convenzionato/a;
- comunicare il nominativo del funzionario incaricato di eseguire il procedimento di misura alternativa alla detenzione/ sospensione del processo con messa alla prova all'interno, con il quale l'ente/associazione può rapportarsi per ogni eventuale necessità connessa allo svolgimento dell'attività riparativa;
- preparare ed accompagnare l'inserimento del soggetto nella struttura individuata, offrendo ogni necessario supporto;
- promuovere e partecipare alle periodiche verifiche sull'andamento dell'inserimento.

Il Comune/Ente/Associazione _____ si impegna a:

- individuare all'interno delle proprie strutture operative idonei ambiti di impiego per lo svolgimento di attività di riparazione da parte di persone in esecuzione di pena/ammesse alla sospensione del procedimento con messa alla prova;
- collaborare con l'UEPE per la redazione del programma di trattamento, individuando gli impegni specifici, il numero di ore e le modalità di inserimento nell'attività di riparazione, e per sensibilizzare l'ambiente in cui saranno inseriti i soggetti segnalati;
- assumere l'onere dei premi per l'assicurazione (contro i rischi derivanti dallo svolgimento dell'attività e per responsabilità civili) per ciascun soggetto inserito, anche attraverso posizioni e polizze assicurative cumulative già attive per i propri dipendenti/aderenti;

- collocare presso la struttura che verrà individuata di volta in volta il soggetto ammesso allo svolgimento di attività di riparazione per le finalità di cui all'art. 1 della presente convenzione;
- designare un referente per il progetto riparativo, che indirizzi l'attività della persona, la supporti nello svolgimento del compito affidatole e mantenga i rapporti con l'UEPE;
- partecipare alla valutazione dell'andamento del progetto riparativo, secondo le scadenze che saranno individuate di concerto con l'UEPE, al fine di esaminare, anche dopo aver sentito il soggetto interessato, l'opportunità di introdurre modifiche, proseguire o interrompere il progetto;
- rilevare, anche con strumenti informatici, la presenza giornaliera e gli orari dell'affidato/imputato, mettendoli a disposizione dell'UEPE con cadenza almeno mensile ed ogni qualvolta richiesto;
- segnalare tempestivamente eventuali assenze ingiustificate, inadempienze o comportamenti non idonei dell'affidato/imputato;
- produrre, al termine del periodo di svolgimento dell'attività riparativa, un attestato relativo alla durata e tipologia di attività prestata.

Art. 3

Durata e diritto di recesso

La presente convenzione ha la durata di un anno ed ha efficacia dal momento della sottoscrizione. È da intendersi tacitamente rinnovata di anno in anno salvo disdetta scritta, da comunicarsi da una delle parti con almeno novanta giorni di preavviso.

Ciascuna parte può recedere dalla convenzione fornendo preavviso scritto di almeno novanta giorni alle altre parti contraenti.

Nei casi in cui la risoluzione anticipata avesse riflessi sostanziali sui progetti individuali in corso, sarà indispensabile, prima di procedere alla sospensione, attendere il reperimento di una soluzione alternativa presso altra struttura.

Per ogni controversia inerente l'applicazione o interpretazione del presente atto competente è l'Autorità Giudiziaria Ordinaria - Foro di ...

Luogo e data _____

Il Direttore dell'UEPE

Il Rappresentante del Comune/Ente

CONVENZIONE TRA
ISTITUTO PENITENZIARIO DI _____,
E COMUNE di _____
ASSOCIAZIONE/ENTE _____

l'Istituto penitenziario di _____ (codice fiscale _____),
nella persona del direttore _____ nato a _____,
elettivamente domiciliato, ai fini della presente convenzione, presso la sede legale dell'Istituto, in
via _____;

e il Comune/Associazione/Organismo/Ente¹ _____ nella persona
del _____ nato a _____, elettivamente domiciliato, ai fini della
presente convenzione presso _____,

Visto l'art. 27 comma 3 della Costituzione, che recita: "le pene non possono consistere in
trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato";

Vista la Legge n.354/75, e successive modifiche, e in particolare art. 21, c.4^{ter} l.354/75 che
prevede che il detenuto possa essere ammesso al lavoro all'esterno per svolgere attività a titolo di
volontario e gratuito;

Visto il D.P.R. 230/2000, che prevede:

all'art. 1 comma 2 che "il trattamento rieducativo (..) è diretto, inoltre, a promuovere un processo di
modificazione delle condizioni e degli atteggiamenti personali, nonché delle relazioni familiari e
sociali che sono di ostacolo ad una costruttiva partecipazione sociale";

all'art. 27 che venga favorita una "riflessione sulle condotte antiggiuridiche poste in essere, sulle
motivazioni e sulle conseguenze negative delle stesse per l'interessato medesimo e sulle possibili
azioni di riparazione delle conseguenze del reato, incluso il risarcimento dovuto alla persona
offesa";

all'art. 68 comma 6, che le Direzioni degli Istituti e degli UEPE curino "la partecipazione della
comunità al reinserimento sociale dei condannati e le possibili forme di essa";

Vista la L. n.328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e
servizi sociali" che prevede, a) all'art. 6, che i comuni "nell'esercizio delle loro funzioni provvedono
a promuovere, nell'ambito del sistema locale dei servizi sociali a rete, risorse della collettività
tramite forme innovative di collaborazione per lo sviluppo di interventi di auto-aiuto e per favorire la
reciprocità tra cittadini nell'ambito della vita comunitaria"; b) all'art. 19 che i comuni provvedono a
definire il piano di zona che individua, fra l'altro, "le modalità per realizzare il coordinamento
con gli organi periferici delle amministrazioni statali, con particolare riferimento all'amministrazione
penitenziaria e della giustizia";

¹ Inserire la denominazione della struttura ospitante

Vista la L. 266/91 "Legge quadro sul volontariato" e la L.383/2000 sulle "Associazioni di promozione sociale";

Visto il Protocollo Operativo tra Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e la Conferenza Nazionale del Volontariato in ambito penitenziario sottoscritto il 13 novembre 2014, in particolare l'art. 3 che prevede ambiti di programmazione congiunta finalizzati a favorire attività non retribuite a favore della collettività, lavoro di pubblica utilità e attività riparative e di utilità sociale;

Considerato che lo svolgimento di attività a beneficio della collettività può essere realizzato attraverso:

- una forma di riparazione che il reo pone in essere verso la collettività, quale parte offesa dal fatto criminoso;
- azioni riparatorie nei confronti della parte offesa, ove quest'ultima vi abbia consensualmente aderito;

Considerato che la riparazione a favore della collettività consiste nella prestazione di un'attività non retribuita da svolgersi presso i soggetti sopra citati;

Considerato che la direzione dell'Istituto penitenziario concorre alla realizzazione delle attività previste dalla vigente normativa finalizzate al reinserimento sociale di persone condannate, in detenzione o in misura alternativa;

Considerato che il/la _____ si rende disponibile a inserire condannati/imputati che espletino attività non retribuita a beneficio della collettività nei servizi che svolge per realizzare le proprie finalità statutarie e/o istituzionali;

Considerato che il programma di trattamento definito con il detenuto e dallo stesso condiviso deve tener conto del suo impegno lavorativo e delle sue esigenze familiari;

Precisato che non rientrano nella presente convenzione borse lavoro, tirocini lavorativi, lavori socialmente utili quali forme di avviamento al lavoro;

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Art. 1 **Finalità**

La presente convenzione ha lo scopo di:

- promuovere azioni concordi di sensibilizzazione nei confronti della comunità locale rispetto al sostegno e al reinserimento di persone in esecuzione penale;
- promuovere la conoscenza e lo sviluppo di attività riparative a favore della collettività;
- favorire la costituzione di una rete di risorse che accolgano i soggetti detenuti ammessi al lavoro all'esterno (art. 21 O.P.) o ammessi a misura alternativa che hanno aderito ad un progetto riparativo;

Art. 2 Impegno delle parti

L'Istituto si impegna a:

collaborare con il Comune di _____/Associazione/Ente _____,
per sensibilizzare l'ambiente in cui saranno inseriti i soggetti segnalati;

- segnalare al Comune di _____/Associazione/Ente _____ il nominativo di ogni detenuto ammesso al lavoro all'esterno che aderisce alla proposta di svolgere attività a favore della collettività, previa acquisizione di impegno scritto dell'interessato e dell'autorizzazione dello stesso all'utilizzo dei dati sensibili che lo concernono. Con riferimento a tutti i soggetti la direzione dell'Istituto fornirà una scheda di presentazione in cui verrà specificato il tempo che la persona può dedicare all'attività prescelta e l'eventuale specifica professionalità posseduta, al fine di poterla collocare al meglio all'interno delle strutture/risorse messe a disposizione dal Comune di _____/Ente/Associazione convenzionato/a;
- comunicare il nominativo del funzionario giuridico - pedagogico incaricato di curare il procedimento relativo al lavoro all'esterno con i quali l'ente/associazione può rapportarsi per ogni eventuale necessità connessa allo svolgimento dell'attività riparativa;
- preparare ed accompagnare l'accoglienza del soggetto nella struttura individuata, offrendo ogni necessario supporto;
- promuovere e partecipare a periodiche verifiche sull'andamento dell'inserimento.

Il Comune/Ente/Associazione _____ si impegna a:

- individuare all'interno delle proprie strutture operative idonei ambiti di impiego per lo svolgimento di attività di riparazione da parte di soggetti ammessi al lavoro all'esterno/in esecuzione di pena;
- collaborare con l'istituto per la redazione del programma di trattamento, individuando gli impegni specifici, il numero di ore e le modalità di inserimento nell'attività di riparazione;
- assumere l'onere dei premi per l'assicurazione (contro i rischi derivanti dallo svolgimento dell'attività e per responsabilità civili) per ciascun soggetto inserito, anche attraverso posizioni e polizze assicurative cumulative già attive per i propri dipendenti/aderenti;
- collocare presso la struttura che verrà individuata di volta in volta il soggetto ammesso allo svolgimento di attività di riparazione per le finalità di cui all'art. 1 della presente convenzione;
- designare un referente per il progetto riparativo, che indirizzi l'attività della persona, la supporti nello svolgimento del compito affidatole e mantenga i rapporti con l'istituto penitenziario;
- collaborare con l'istituto per la redazione del programma di trattamento, individuando gli impegni specifici, il numero di ore e le modalità di inserimento nell'attività di riparazione;
- partecipare alla valutazione dell'andamento del progetto riparativo, secondo le scadenze che saranno individuate di concerto con l'istituto, al fine di esaminare, anche dopo aver sentito il soggetto interessato, l'opportunità di introdurre modifiche, proseguire o interrompere il progetto;
- rilevare, anche con strumenti informatici, la presenza giornaliera e gli orari del detenuto, mettendoli a disposizione dell'istituto con cadenza almeno mensile ed ogni qualvolta richiesto;
- segnalare tempestivamente eventuali assenze ingiustificate, inadempienze o comportamenti non idonei assunti dalla persona ammessa allo svolgimento di attività riparative;

- produrre, al termine del periodo di svolgimento dell'attività riparativa, un attestato relativo alla durata e tipologia di attività prestata.

Art. 3

Durata e diritto di recesso

La presente convenzione ha la durata di un anno ed ha efficacia dal momento della sottoscrizione. È da intendersi tacitamente rinnovata di anno in anno salvo disdetta scritta, da comunicarsi da una delle parti con almeno novanta giorni di preavviso.

Ciascuna parte può recedere dalla convenzione fornendo preavviso scritto di almeno novanta giorni alle altre parti contraenti.

Nei casi in cui la risoluzione anticipata ha riflessi sostanziali sui progetti individuali in corso, sarà necessario, prima di procedere alla sospensione, attendere il reperimento di una soluzione alternativa presso altra struttura.

Per ogni controversia inerente l'applicazione o interpretazione del presente atto competente è l'Autorità Giudiziaria Ordinaria - Foro di ...

Luogo e data _____

Il Direttore dell'Istituto Penitenziario

Il Rappresentante dell' Ente
